



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale di Palermo composto dai signori Magistrati

dott.ssa Gabriella Di Marco

Presidente

dott.ssa Monica Stocco

Giudice

dott.ssa Sara Monteleone

Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 13475/2021, promossa

DA

elettivamente domiciliata in Palermo,

che la rappresenta e difende come da procura

in atti;

-attrice-

CONTRO

e entrambi elettivamente domiciliati nella

che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura alle liti in atti;

E

rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.

è

elettivamente domiciliato;

-convenuti-



RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio i convenuti in epigrafe indicati chiedendo:

“- accertarsi e dichiararsi che la compravendita del 25.7.2021, in Notar Lupo, rep. racc. n. , costituisce atto simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta o, comunque, un negotium mixtum cum donatione in favore del sig. dei seguenti immobili: i)

- ricostruire ed accertare il valore dell'asse ereditario della signora deceduta il 9.12.2019, determinando la quota disponibile del patrimonio relictum nonché la quota di riserva di spettanza dell'attrice;
- ritenere e dichiarare che la quota ereditaria attribuita alla signora è inferiore alla quota di riserva legittima e, pertanto, dichiarare la nullità e/o inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive, con conseguente reintegrazione della quota lesa mediante la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie e delle donazioni dirette ed indirette in favore dei convenuti, sia in proprio, sia in qualità di eredi per rappresentazione dell'erede istituita, signora premorta alla de cuius in data 3.6.2017;
- ritenere e dichiarare che il valore dell'asse ereditario relitto ammonta ad euro 852.278,91, oltre rivalutazione ed interessi, o nel diverso importo ritenuto di giustizia;
- ritenere e dichiarare che la quota di riserva di spettanza della signora ascende ad euro 269.664,46, al netto delle disposizioni testamentarie e della donazione indiretta ricevuta;
- ritenere e dichiarare che i convenuti hanno illegittimamente prelevato l'importo di euro 9.800,00 dal c/c bancario n° 010/0005727 1 intestato alla de cuius, condannandoli a restituire detto importo nonché a rendere il conto della gestione del suddetto conto corrente;



- redigere e trasmettere alla Procura della Repubblica di Palermo presso il Tribunale di Palermo eventuale denuncia di fatti penalmente rilevanti emersi in corso di causa;
- ordinare la cancellazione dal testamento olografo del 2.7.2012 impugnato delle frasi aventi carattere non patrimoniale”.

L'attrice a sostegno delle proprie domande ha dedotto:

- che la madre, _____ è deceduta il 9.11.2019;
- di essere stata pretermessa dall'eredità materna;
- che invero la *de cuius* aveva disposto dei suoi beni con un testamento olografo, redatto in data 2.7.2012, ed un testamento pubblico, ricevuto dal Notaio _____ il 17.6.2014 (entrambi fatti pubblicare dai fratelli _____ odierni convenuti, il 17.01.2020 davanti al medesimo Notaio _____ registrato il 24.01.2020 al n. _____ e trascritto il 28.01.2020 ai nn. _____);
- che con il primo testamento essa aveva devoluto alla figlia _____ la quota di $\frac{3}{4}$ di proprietà indivisa del garage sito in _____ nominando invece erede la propria sorella, _____ premorta il _____, alla quale sono quindi succeduti per rappresentazione i figli, _____ e _____ odierni convenuti;
- che con il secondo testamento (espressamente indicato come integrativo del primo) erano stati disposti due legati di credito rispettivamente in favore del convenuto _____ per un importo di 50.000,00 euro e di _____ per l'importo di 150.000,00 euro, al fine di “regolarizzare” due donazioni compiute in favore degli stessi dalla *de cuius* senza le necessarie formalità, liberando in tal modo espressamente i medesimi dall'obbligo di restituzione;
- che, inoltre, la *de cuius* aveva trasferito al nipote _____ con due distinti atti di compravendita, che avrebbero dissimulato altrettante donazioni, la nuda proprietà degli immobili di Via _____ 0 (per la quota di $\frac{1}{4}$) e Via _____ n. _____ (per la quota di $\frac{3}{15}$);
- che tanto le disposizioni testamentarie quanto le predette donazioni risulterebbero



lesive della quota della metà del patrimonio riservata *ex lege* all'attrice, quale erede legittimaria;

- che ai fini del calcolo del valore dell'asse ereditario dall'attrice stimato in 852.278,91 euro, doveva tenersi conto che essa aveva ricevuto da parte dei genitori una donazione indiretta (e doveva pertanto imputarsene il valore alla sua quota di eredità) consistente nell'acquisto fatto da questi ultimi in suo favore dell'immobile sito in Palermo,

Lamentando, infine, che gli odierni convenuti avessero tratto ulteriori vantaggi economici dai rapporti con la *de cuius* nel corso degli ultimi anni – costituiti dalla prestazione di una polizza vita (Plus) stipulata dalla *de cuius* in favore dei nipoti convenuti e dalle somme che questi ultimi avrebbero indebitamente sottratto dal c/c della zia nei giorni immediatamente precedenti il decesso – l'odierna attrice ha chiesto di accertare la lesione della propria quota di riserva e di provvedere alla conseguente reintegrazione.

Con comparsa del 3.1.2022 si sono costituiti in giudizio i fratelli e i quali, contestando variamente le deduzioni avversarie, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree.

In pari data si è costituito anche il convenuto il quale ha eccepito l'inammissibilità ex art. 564 c.c. e contestato la fondatezza nel merito della domanda di riduzione della disposizione effettuata in suo favore con il testamento pubblico del 17.6.2014 (avente ad oggetto il legato di credito del valore di 50.000,00 euro).

Con provvedimento del 14.3.2023, il Tribunale ha invitato le parti a dedurre - ai sensi dell'art. 101 c.p.c. - sulla questione rilevata d'ufficio della natura del lascito testamentario in favore dell'attrice e sulla conseguente inammissibilità delle domande da quest'ultima proposte per non avere la stessa rinunciato al legato, come previsto dall'art. 551 c.c.

In data 19.4.2023 l'attrice ha depositato atto di rinuncia al legato datato 29.3.2023.

Quindi, all'udienza del 10 ottobre 2023 - sostituita ai sensi dell'art. 127 ter dal deposito di note scritte - la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

* * *



Ritiene il Collegio che le domande di accertamento della lesione di legittima e di reintegra della stessa - mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e degli atti di donazione (diretta e indiretta) asseritamente posti in essere dalla defunta

in favore dei convenuti - non possano trovare accoglimento.

Con il testamento olografo del 2.7.2012 la *de cuius* ha istituito come sua erede la sorella devolvendo all'odierna attrice soltanto la quota di sua proprietà dell'immobile di via

Ritiene il Collegio che tale disposizione configuri un legato in sostituzione di legittima e che l'odierna attrice - avendo manifestato la volontà di conservare il legato - sia decaduta dal diritto di agire in riduzione a titolo di legittimaria lesa.

L'ordine logico delle questioni da trattare presuppone il preliminare accertamento se l'attrice rivesta o meno, in forza del testamento del 2 luglio 2012, la qualità di erede (qualificando il legato alla stregua di legato "in conto" di legittima), ovvero se al contrario sia stata intenzione della disponente precluderle la partecipazione all'eredità attraverso un legato "in sostituzione" di legittima. L'esito di un siffatto accertamento, invero, consentirebbe di ritenere superata la questione della condizione dell'azione di riduzione, ossia la preliminare rinuncia al legato, richiesta dall'art. 551 c.c. (a mente del quale "*Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunciare al legato e chiedere la legittima. Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede*"), condizione invece non necessaria in caso di legato "in conto" di legittima.

Il successivo passaggio logico, necessario solo nel caso di esito negativo del riscontro della qualità di erede della - e cioè configurata la disposizione in suo favore alla stregua di legato c.d. "tacitativo" - investe l'accertamento della rilevata decadenza della stessa dal diritto di rivendicare la legittima per avere manifestato la volontà di conservare il legato e, correlativamente, l'interpretazione dell'atto del 5.3.2021 con il quale l'odierna attrice aveva già accettato il lascito materno.



In primo luogo è quindi imprescindibile accertare se con il testamento del 2 luglio 2012 intendesse o meno chiamare all'eredità l'attrice beneficiaria del lascito, ovvero "tacitarla" con l'attribuzione dell'immobile di via

Giova rammentare che per granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del legato "in sostituzione di legittima" non occorre il riscontro dell'uso di formule sacramentali, giacché è sufficiente che dal complessivo tenore delle disposizioni testamentarie risulti l'intenzione del *de cuius* di soddisfare integralmente il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità, e tale intenzione deve emergere in maniera inequivoca, sia da una espressa proposizione sia dal complesso delle proposizioni in cui si articola la scheda testamentaria (cfr. Cass. 29 luglio 2005, n. 16083; Cass. 16 gennaio 2014 n. 824).

Per ammettersi che un legato sia "in sostituzione" anziché "in conto" di legittima è necessario in sostanza che risulti una manifestazione certa ed univoca del testatore nel senso che determinati beni debbano essere attribuiti al legittimario e che tale attribuzione, se accettata, esaurisca le ragioni ereditarie del medesimo (Cass. 10 giugno 2011 n. 10854).

Nel caso di specie, diversi sono i passaggi del testamento olografo di

che depongono per l'univoca volontà della testatrice di chiamare all'eredità esclusivamente la sorella (*"nomino mia erede mia sorella* di escludere la figlia dai chiamati all'eredità (*"non potendo diseredare la mia figlia adottiva anche se lo meriterebbe per tutto il male cha ha fatto e per il dolore che ha provocato a me ed a mio marito, dispongo che la stessa erediti soltanto la sua quota di legittima dei miei beni"*) e di soddisfare integralmente le sue ragioni di legittimaria mercé l'attribuzione del cespite a costei espressamente attribuito (*"pertanto, a soddisfacimento di tale quota che per legge, a mio malincuore, le spetta, poiché è già proprietaria di una quota ereditata da mio marito, le lascio la restante parte di mia proprietà del locale in via*

L'univoca volontà della *de cuius* di "tacitare" i diritti della figlia con l'attribuzione del predetto immobile senza chiamarla all'eredità emerge in modo lampante, per un verso, dalla netta contrapposizione tra l'istituzione di erede della sorella da un lato e l'attribuzione di un bene determinato all'odierna attrice dall'altro e, per altro verso, dal



riferimento al desiderio di “diseredare” la figlia, accompagnato dalla consapevolezza di non poterlo fare per legge e, quindi, dalla volontà di attribuirle quel determinato bene al fine di soddisfare i suoi diritti di legittimaria. Ed anche l’uso dell’espressione impiegata nel testamento “*a soddisfacimento di tale quota*” conferma la chiara intenzione della disponente di attribuire il cespite a tacitazione delle ragioni ereditarie della figlia odierna attrice.

Sicché, facendo impiego dei criteri ermeneutici previsti dall’art. 1362 ss. c.c., discende dalla lettura del testo, dall’uso delle parole complessivamente considerate (criterio letterale), e dallo scopo perseguito dal *de cuius* (criterio teleologico), l’attribuzione alla della qualità di beneficiaria di legato in sostituzione di legittima ai sensi dell’art. 551 c.c.

A questo punto, nell’ordine logico-sistematico già indicato, la seconda questione al vaglio del Collegio attiene all’accertamento del rispetto delle condizioni di cui all’art. 551 c.c. per l’esercizio dell’azione di riduzione promossa dall’attrice nei confronti degli odierni convenuti, ed in particolare all’interpretazione dell’atto del 5.3.2021 con cui quest’ultima ha accettato il lascito materno, nonché alla verifica, infine, della decadenza in cui essa sarebbe incorsa dal diritto di rivendicare la quota riservata.

Nel caso di specie, l’attrice se con il predetto atto del 5.3.2021 - il cui contenuto e significato il Collegio si accinge ad interpretare - ha accettato il lascito materno avente ad oggetto il cespite di via 85, successivamente, in pendenza di giudizio (in seguito ad invito del Tribunale a dedurre sulla questione rilevata d’ufficio della mancanza della condizione dell’azione di cui agli artt. 551 e 553 c.c.), ha depositato atto scritto di rinuncia al legato datato 29 marzo 2023.

Ciò premesso, è bene rammentare che il legato “sostitutivo” rimane soggetto alla norma generale dell’art. 649 c.c. secondo cui il legato si acquista immediatamente all’apertura della successione, senza bisogno di accettazione, salva tuttavia la facoltà di rinunciarvi.

Senonché, dall’incompatibilità impressa dal legislatore tra la vocazione a titolo particolare ed il diritto alla quota riservata - incompatibilità sanzionata subordinando la vocazione a titolo universale al rifiuto del legato - discende che, a fronte dell’istantanea acquisizione del lascito a titolo particolare, si configura un vero e proprio onere, in capo al beneficiario, di rinunciare al legato, cui corrisponde uno speculare e rigidamente



alternativo potere di agire in riduzione a titolo di legittimario leso (*ex multis* Cass. n.13785/2004; Cass. n. 11288/2007).

La domanda di riduzione deve così respinta se il legittimario, prima della spedizione della causa a sentenza, non dichiara di rinunciare al legato (Cass. n. 19646/2017) o, se si tratti di legato di immobili, non fornisca la prova di averlo rinunciato con la forma dovuta (Cass., S.U., n. 7098/2011).

Per contro e sotto distinto ma connesso profilo, il fatto che l'acquisto del legato avvenga automaticamente non vuol dire che l'accettazione sia inutile o priva di effetti.

Con l'accettazione, infatti, il legatario fa definitivamente proprio il beneficio del legato e ciò si traduce nella definitività giuridica dell'acquisto, rendendo del tutto irrilevante una successiva rinuncia (Cass. n. 17861/2020). Ne deriva che la rinuncia al legato sostitutivo, intervenuta nel corso della causa di riduzione, non è mai tardiva in senso squisitamente temporale - potendo essa come si è detto utilmente intervenire prima della spedizione della causa a sentenza - ma certamente irrilevante, in presenza di una precedente accettazione, espressa o implicita, che avesse consumato la facoltà di rinuncia del legatario.

In sostanza, il legittimario beneficiario di un legato ex art. 551 c.c. che, avendo manifestato la volontà di conservare il legato, intenda conseguire la legittima o quanto meno l'integrazione del valore del legato sino alla concorrenza del valore di essa, non potrà farlo nemmeno a fronte di un successivo rifiuto del lascito a titolo particolare.

Più precisamente, *“Un comportamento del beneficiario del legato sostitutivo di legittima dal quale sia dato desumere la volontà, espressa o tacita, dello stesso di conservare il legato, assume, per un verso, valenza confermativa, seppure superflua, della già realizzata acquisizione patrimoniale, e, per altro verso, comporta ope legis la contemporanea caducazione del diritto di chiedere la legittima, conseguenza alla quale non può essere posto rimedio neppure con eventuali atti successivi di resipiscenza, attese la definitività e la irretrattabilità degli effetti acquisitivi del lascito testamentario correlati a detta manifestazione di volontà e la consequenziale impossibilità di reviviscenza del diritto di scelta tra il legato sostitutivo e la richiesta della legittima, rimasto caducato al momento stesso in cui è stata manifestata la volontà di conservare il legato”* (Cass. n. 33258/2022).



Ed è proprio ciò che è avvenuto nel caso di specie, in cui l'odierna attrice con l'atto del 5 marzo 2021 ha esplicitamente dichiarato la propria volontà di accettare e conservare il legato materno.

A dispetto del *nomen iuris* allo stesso dato dalla parte ("*accettazione di eredità con beneficio di inventario*"), il contenuto dell'atto del 5 marzo 2021 è quello di una espressa accettazione del legato.

In tal senso depone l'esplicito riferimento tanto al testamento del 2 luglio 2012, quanto addirittura al cespite oggetto del lascito: la _____ non dichiara di accettare *sic et simpliciter* l'eredità materna, bensì l'eredità materna di cui al testamento olografo predetto e con specifico riguardo all'immobile di via _____ precisando di avere altresì già provveduto, con riguardo a tale cespite, a trascrivere l'atto testamentario contro la *de cuius* ed in proprio favore.

Alla stregua degli illustrati criteri giurisprudenziali, la definitività e la irretrattabilità degli effetti acquisitivi del lascito testamentario correlati alla volontà manifestata dalla _____ con l'atto del 5 marzo 2021 e la consequenziale impossibilità di reviviscenza del diritto di scelta tra il legato sostitutivo e la richiesta della legittima - rimasto caducato al momento stesso in cui è stata manifestata la volontà di conservare il legato - rendono totalmente irrilevante la rinuncia al legato che l'attrice ha effettuato con atto formale del 29 marzo 2023, in pendenza di giudizio.

Tutte le domande di parte attrice devono quindi essere respinte: venute meno per le ragioni esposte le domande di lesione di legittima e di riduzione, essa non ha più interesse neanche a quella di accertamento della natura di donazione degli atti di compravendita in favore del convenuto _____ (strumentale all'azione di riduzione della disposizione); analogamente, una volta accertato che l'attrice non riveste la qualità di erede, nessun interesse è più ravvisabile in capo alla stessa con riferimento alla domanda di restituzione alla massa ereditaria delle somme che a suo dire i convenuti fratelli avrebbero sottratto dal conto corrente della *de cuius*.



Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo [calcolata, ai sensi delle tabelle accluse al D.M. 147/2022, ai minimi di tariffa, sulla base del valore della causa coincidente con quello dell'intera massa (Cass. n. 13512/2019)]

P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna l'attrice a rifondere nei confronti di ciascuna delle due parti convenute (e da un lato e dall'altro) le spese di lite che si liquidano in € 14.598,00, oltre IVA, C.P.A. e oltre spese generali pari al 15% sul compenso totale.

Così deciso in Palermo in data 1 marzo 2024

Il Giudice relatore

Sara Monteleone

Il Presidente

Gabriella Di Marco

